



**DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI E POST-LAUREAM**

D.R. n. 288

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175/2019;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 226 del 14.12.2021 "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*";

VISTO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'11.03.2022;

VISTA la delibera del Senato Accademico dell'11.03.2022 con il quale è stato approvato il "Regolamento dei corsi di dottorato del Politecnico di Bari";

DECRETA

É emanato l'allegato Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari che costituisce parte integrante del presente decreto.

Bari, 11.03.2022

IL RETTORE

prof. ing. Francesco GUPERTINO

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1 — Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca (DR) del Politecnico di Bari — in seguito denominato Politecnico — in conformità a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal DM n. 226 del 14 dicembre 2021.

Art. 2 — Finalità e durata dei corsi di DR

1. I corsi di DR—in seguito denominati corsi—forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività e ricoprire ruoli di alta responsabilità in strutture pubbliche e private, sia nazionali sia internazionali, attraverso un percorso di ricerca programmato e realizzato nel Politecnico o in strutture con esso convenzionate o consorziate, comunque sotto la responsabilità del Politecnico, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca. Tali obiettivi sono perseguiti con gli strumenti di cui all'art. 1 comma 3 del D.M. 226/2021.
2. I corsi hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11.

Art. 3 — Istituzione dei Corsi

1. I corsi sono istituiti dal Politecnico ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, anche in forma associata, mediante consorzi e convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del D.M. 226/2021, ovvero Atenei italiani o esteri e/o con enti pubblici e privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di idonee strutture e attrezzature scientifiche, presso cui viene svolta ricerca scientifica avanzata e riconosciuta a livello internazionale.
2. Le proposte di istituzione dei corsi sono formulate dai Dipartimenti, singolarmente o congiuntamente, secondo le modalità di cui al successivo art. 4. Esse sono approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione del Politecnico (NdV) circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, che lo esprime sentito il Consiglio della Scuola di Dottorato (Scu.Do.). I corsi con sede amministrativa presso il Politecnico sono istituiti con Decreto del Rettore.
3. I corsi sono attivati dal Consiglio di Amministrazione, previo accreditamento concesso dal MUR.
4. L'accreditamento delle sedi e dei corsi è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR. Ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti. L'attività di verifica è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dall'NdV.
5. In caso di revoca dell'accreditamento di un corso, il Politecnico sospenderà, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

Art. 4 — Proposta di istituzione dei corsi

1. La proposta di istituzione deve documentare l'esistenza dei requisiti di cui al successivo art. 5, comma 1 e indicare:
 - a) la denominazione del corso;
 - b) i temi di ricerca in coerenza con le declaratorie degli SSD afferenti al corso;
 - c) il numero totale di posti con indicazione di quelli coperti da borse di studio — in seguito denominate borse;
 - d) le finalità e le modalità di svolgimento del corso, con i relativi programmi formativi anche articolati in curricula paralleli, completi di titoli degli insegnamenti erogati e relativi CFU;
 - e) i requisiti (qualifiche accademiche e altri requisiti) richiesti ai candidati per la partecipazione al concorso di ammissione;
 - f) le strutture operative e scientifiche utilizzabili;
 - g) il piano finanziario, con particolare riferimento alla disponibilità di finanziamenti totali o parziali di borse;
 - h) se la proposta di istituzione di un corso avviene in forma singola o congiunta con i Soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del D.M. 226/2021. In tale ultimo caso si farà riferimento a quanto previsto al successivo comma 2;
 - i) la composizione del Collegio dei Docenti—in seguito denominato Collegio—di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c);
 - j) l'indicazione del Coordinatore del corso.
2. Nell'ipotesi di proposta di istituzione di corsi in forma congiunta, la proposta di cui al comma 1 dovrà altresì contenere:
 - a) il/i Soggetto/i con cui istituire un corso in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi;
 - b) l'eventuale rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - c) gli specifici programmi di ricerca, sviluppo ovvero di innovazione oggetto della proposta di istituzione dei corsi in forma associata;
 - d) i requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica in capo ai Soggetti con i quali si richiede l'istituzione dei corsi, nonché le strutture e attrezzature scientifiche nella disponibilità degli stessi.

Art. 5 — Requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi e delle sedi

1. Sono requisiti necessari per l'accREDITAMENTO dei corsi e delle sedi:
 - a) la presenza, per ciascun corso, di un Collegio composto da almeno dodici docenti, tenuto conto ove possibile dell'equilibrio di genere, appartenenti a ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso;
 - b) un Collegio costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. Possono far parte del Collegio, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con

- gli obiettivi formativi del corso. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun Soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale, fatta salva la previsione contenuta nell'[art. 6](#) comma 3;
- c) i Dipartimenti disciplinano le modalità per la costituzione del Collegio, sentito il Consiglio della Scu.Do. Per favorire l'internazionalizzazione dei corsi, il Politecnico pubblica sul proprio sito le schede in inglese relative ai corsi attivati;
 - d) la disponibilità di un numero medio di almeno quattro borse per ciascun corso, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in consorzio o convenzione, fermo restando che per il singolo corso tale disponibilità non può essere inferiore a tre. Nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1 del presente Regolamento, da due Soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i Soggetti siano superiori a due, il Soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro Soggetto ne finanzia almeno una; la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
 - e) la presenza di strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - f) la previsione di attività, anche in comune tra più corsi e con il coordinamento della Scu.Do., di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale, dell'accesso ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
 - g) l'esistenza di un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Art. 6 — Organi del corso

1. Sono organi del corso il Collegio e il Coordinatore.
2. Fermi restando i requisiti di composizione di cui all'[articolo 5](#), comma 1, lettere a), b) e c), il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso, sovrintende al complesso delle attività formative, con il coinvolgimento diretto, e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica. In particolare, il Collegio:
 - a) propone le attività didattiche e scientifiche del corso;
 - b) approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi;
 - c) designa, per ciascun dottorando, con l'assenso del dottorando, un Supervisore e uno o più Co-supervisori, di comprovata esperienza in ambito di ricerca, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra Soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo. Il Supervisore e il Co-supervisore hanno il compito di seguire ed orientare il dottorando nell'attività di ricerca; il Supervisore e il Co-supervisore informano il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca del dottorando;
 - d) valuta ogni anno l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale, ovvero dell'esclusione dal proseguimento del corso;

- e) autorizza il dottorando a partecipare alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica integrativa secondo le modalità riportate all'art. 11 del presente regolamento;
 - f) individua i membri della Commissione per l'esame di ammissione al corso — in seguito denominata Commissione;
 - g) designa la rosa dei docenti per la composizione della Commissione per l'esame finale — in seguito denominata Commissione Finale;
 - h) designa il Coordinatore al suo interno.
3. La domanda di partecipazione al Collegio di un corso già costituito dovrà essere indirizzata al Coordinatore, corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni e da una dichiarazione di non appartenenza ad altri Collegi sul territorio nazionale, fatta salva la possibilità di partecipazione ad un ulteriore collegio, unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui al successivo art. 10. Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ad altro Ateneo la domanda deve essere corredata anche dal nulla osta del proprio Ateneo. Il Collegio esamina la documentazione e, verificato il livello internazionale della produzione scientifica, decide sull'ammissione al Collegio del richiedente. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale.
 4. Per la trattazione di problemi didattici ed organizzativi partecipano al Collegio i rappresentanti dei dottorandi iscritti ai corsi.
 5. Il coordinamento del Collegio è affidato, nella fase di accreditamento dei corsi, a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale. Il Coordinatore è nominato con Decreto del Rettore. Dura in carica per un quinquennio e non può essere consecutivamente riconfermato; convoca e presiede il Collegio ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso e dei percorsi formativi in esso previsti. Il Coordinatore può nominare un vicario tra i docenti componenti del Collegio. Il Coordinatore, sentito il Supervisore e il/i So-supervisore/i del dottorando interessato, autorizza, altresì, lo svolgimento di attività formative quali corsi di formazione, workshop, congressi, ecc., nonché i periodi di ricerca presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
 6. Le modifiche concernenti la composizione del Collegio e il Coordinatore di un corso già accreditato sono deliberate dal Collegio stesso.
 7. Il Direttore della struttura di riferimento nell'ambito della disponibilità finanziaria, su indicazione del Coordinatore, provvede alle spese per il funzionamento ordinario del corso sui fondi a ciò destinati.

Art. 7 — Modalità di accesso ai corsi

1. L'ammissione ai corsi avviene sulla base di un concorso pubblico, indetto almeno una volta l'anno, su richiesta del Collegio del corso interessato. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che sono in possesso, entro la data di iscrizione al corso indicata nel bando, a pena di decadenza, di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione. Fermo restando l'accertamento della validità amministrativa del titolo di studio presentato per l'ammissione, l'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Il bando per

l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito del Politecnico, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve riportare la denominazione completa e la durata del corso, il numero complessivo dei posti messi a concorso con indicazione di quelli coperti da borsa, la sede di svolgimento delle attività per i corsi in consorzio e/o in convenzione, i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o le prove orali previste. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in Università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, i Soggetti accreditati possono stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione. Per i corsi in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'[articolo 10](#).

2. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.
3. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, da sottoporre al Coordinatore del corso competente per la preventiva approvazione del Collegio, che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi accreditati.
4. Possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.

Art. 8 - Trasferimento da altri atenei

1. Il dottorando iscritto presso un altro Ateneo italiano o estero, entro la fine del primo anno di corso, può chiedere l'iscrizione e il contestuale trasferimento al secondo anno di un corso presso il Politecnico di Bari, a condizione che:
 - a) il corso di provenienza abbia obiettivi formativi e di ricerca affini a quelli del corso a cui chiede l'iscrizione;
 - b) il Collegio del corso a cui chiede iscrizione, valutate le attività svolte dal dottorando nell'Ateneo di provenienza, accolga la richiesta di trasferimento.
2. Il candidato così accolto sarà iscritto al secondo anno del ciclo di Dottorato di appartenenza. Al candidato non sarà conferita alcuna borsa di studio; sarà comunque garantito il budget di ricerca residuo non fruito presso l'Ateneo di provenienza. Il titolo di Dottore di Ricerca sarà conferito dal Politecnico.
3. Al candidato si applicheranno tutte le norme del presente Regolamento.

Art. 9 — Borse

1. Le borse di Dottorato, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, per l'intera durata del corso, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate dal Collegio. Se la borsa non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito per il finanziamento di dottorati di ricerca.
2. L'importo della borsa, da erogare in rate mensili, è determinato, in misura non inferiore a quello previsto con Decreto Ministeriale. Tale importo è incrementato nella misura del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, da erogare mensilmente, se il dottorando è autorizzato dal Coordinatore a svolgere attività di ricerca all'estero. Tale periodo può essere

esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

3. In caso di rinuncia alla borsa o interruzione della stessa durante il corso non è dovuta alcuna restituzione all'Ateneo, salvo che il bando non disponga diversamente.
4. A ciascun dottorando con o senza borsa è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio del Politecnico, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa.
5. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
6. Le borse sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di punteggio, si tiene conto dell'equilibrio di genere, ossia prevale il genere che tra i candidati collocati in una posizione superiore nella medesima graduatoria è minoritario. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
7. Il bando di concorso può stabilire un limite massimo al reddito annuale del dottorando, compatibile con la borsa, in ogni caso non superiore all'importo della borsa medesima.

Art. 10 — Corsi di dottorato industriale, corsi di dottorato di interesse nazionale e apprendistato di alta formazione

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 226/2021, il Politecnico, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche Soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi del D.M. 226/2021, possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
3. Il Politecnico può altresì attivare corsi di dottorato di interesse nazionale, che abbiamo i requisiti previsti dall'art. 11 del D.M. 226/2021. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:

- a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
 - b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro Soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
 - d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 9, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art. 11 — Diritti e doveri dei dottorandi

1. Ferma restando la disciplina specifica in relazione a quanto previsto dall'art. 10, il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno. Il Collegio può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso. Ogni dottorando ha diritto ad un congruo spazio di lavoro e a poter utilizzare un personal computer, con oneri a carico del Dipartimento o a valere sulla quota di cui all'art. 9, comma 4 del presente regolamento (budget 10% dell'importo della borsa).
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa, attività di tutorato, anche retribuite, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 9 maggio 2003, n. 105.
3. La borsa è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
4. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 9.

5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
6. All'inizio di ciascun anno, il dottorando invia al Coordinatore un programma delle attività formative e di ricerca da svolgere, concordato con il Supervisore e il/i Co-supervisore/i. Il Coordinatore ne dà comunicazione al Collegio che ne prende atto.
7. Alla fine di ciascun anno di corso, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione particolareggiata, controfirmata dal Supervisore e Co-supervisore/i sulle attività formative e di ricerca svolte; il Collegio, previa valutazione della frequenza ai corsi e alle attività formative, dell'impegno e del profitto, delibera il passaggio all'anno accademico successivo oppure all'esame finale, a seconda che si tratti di dottorandi del primo, secondo o terzo anno.
8. È consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa ai dottorandi nei casi e secondo le modalità di cui al successivo art. 12.
9. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari. Una proroga della durata del corso, per un periodo non superiore a dodici mesi, può essere, altresì, decisa dal Collegio per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio, subordinatamente alla disponibilità di risorse e previa delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo.
10. I periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
11. Ogni dottorando può presentare al Coordinatore richiesta scritta, motivata, di sostituzione del proprio Supervisore e/o del Co-supervisore. Il Collegio deve esaminare la richiesta e, in caso di accoglimento, assegnare un nuovo Supervisore e/o Co-supervisore al dottorando.
12. Il dottorando, in quanto studente del Politecnico, è vincolato al dovere di informazione sancito dall'art. 42 del Titolo III del Codice etico e di comportamento del Politecnico e, pertanto, avrà cura di consultare con ragionevole frequenza gli avvisi, le guide e ogni altro documento a scopo informativo che il Politecnico mette a disposizione dell'utenza di riferimento, al fine di informarla su obblighi e oneri. I dottorandi del Politecnico sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo applicabili, ai quali ciascun dottorando implicitamente aderisce dal momento di presa iscrizione al corso, per tutta la carriera dottorale, fino al conseguimento del titolo.
13. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, anche presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero, secondo l'iter previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 12 – Sospensione

1. È diritto del dottorando ottenere la sospensione dal corso per:
 - a) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
 - b) grave e documentata malattia;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. In particolare, si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. La durata massima della sospensione è di sei mesi, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni a tutela della genitorialità succitate. Per il periodo corrispondente alla sospensione non è prevista la corresponsione della borsa o di altro finanziamento equivalente. Al

termine del periodo di sospensione, la borsa è erogata alla ripresa della frequenza del corso, sino a concorrenza della durata complessiva della sospensione.

3. Al termine del periodo di sospensione il dottorando riprenderà il corso, presentando apposita richiesta agli uffici preposti.
4. Gli eventuali contributi già versati dal dottorando saranno differiti all'anno accademico successivo, salvo conguaglio.
5. Le scadenze amministrative potranno essere differite in modo tale da garantire il recupero delle attività, fermo restando che in nessun caso la durata normale del corso può essere abbreviata. Il Collegio indicherà il percorso didattico/formativo da seguire per la prosecuzione e il completamento del corso.
6. La sospensione non può essere richiesta in maniera retroattiva.

Art. 13 - Esclusione e decadenza

1. È prevista, con decisione motivata dal Collegio, l'esclusione del dottorando dal corso in caso di:
 - a) giudizio negativo da parte del Collegio sull'attività svolta dal dottorando in qualsiasi momento del percorso dottorale;
 - b) assenza prolungata e non giustificata ai corsi;
 - c) mancato superamento delle verifiche intermedie;
 - d) mancato superamento delle verifiche di fine anno.
2. Fermo restando quanto previsto dal Codice etico e di comportamento del Politecnico, il Collegio può formulare una proposta di esclusione di un dottorando, per motivate circostanze attinenti l'inadempienza rispetto agli obblighi didattici e ai doveri generali. L'esclusione è formalizzata con Decreto del Rettore, acquisita la proposta del Collegio e sentito il dottorando, nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. L'esclusione comporta la perdita dell'eventuale borsa e del budget di ricerca non fruito.

Art. 14 — Ammissioni ai corsi

1. L'ammissione al corso avviene mediante un concorso pubblico per titoli ed esami volto ad accertare la preparazione nella tematica generale del corso e l'attitudine alla ricerca del candidato, come indicato nel bando di concorso di ciascun corso. Il candidato dovrà inoltre dimostrare la buona conoscenza almeno della lingua inglese. Il bando potrà prevedere che la procedura di valutazione sia svolta anche in inglese. È possibile, compatibilmente con la legislazione vigente, prevedere modalità telematiche.
2. Ogni Commissione nominata ai sensi dell'art. 15 dispone, per la valutazione dei titoli e per gli esami, di un totale di cento punti, di cui una parte riservata alla valutazione dei titoli e una parte riservata alle prove concorsuali, secondo le modalità stabilite dal relativo bando. Lo stesso bando stabilirà altresì il punteggio minimo che ciascun candidato dovrà conseguire nella valutazione dei titoli per l'accesso alle prove successive, nonché il punteggio minimo affinché ciascuna prova si intenda superata. Il bando riporterà altresì il punteggio minimo totale per l'idoneità al concorso. Al termine degli esami, la Commissione procede alla valutazione complessiva e pubblica i risultati.
3. Espletate le prove di concorso, la Commissione redige la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. La graduatoria generale, approvata con Decreto del Rettore, è pubblicata sull'albo del Politecnico e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
4. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso. Il Decreto Rettorale di approvazione atti definisce altresì modalità e tempi di immatricolazione dei vincitori e scorrimento delle

graduatorie. In caso di rinuncia e/o decadenza degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, il subentro avverrà rispettando l'ordine della graduatoria.

5. Lo scorrimento delle graduatorie sarà consentito, entro e non oltre due mesi dall'inizio del corso stesso.

Art. 15 — Commissioni

1. Il Rettore nomina con proprio decreto le Commissioni. Ciascuna Commissione è composta:
 - a) dal Coordinatore o, in caso di sua indisponibilità, da un componente del Collegio da lui designato;
 - b) da due o quattro componenti del Collegio proposti dal Collegio stesso afferenti a SSD diversi tra di loro e da quello del componente di cui al precedente punto a).
2. Il Collegio può indicare, inoltre, non più di due esperti, anche stranieri, in possesso di comprovata competenza, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
3. Nel caso di corsi istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
4. I lavori delle Commissioni devono terminare entro sessanta giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande.

Art. 16 — Esame finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
2. L'ammissione dei dottorandi alle procedure di valutazione finale viene effettuata dal Collegio, previa verifica dello svolgimento positivo dell'intero percorso dottorale, anche sulla base del giudizio analitico scritto dei revisori di cui al comma 3, con riferimento all'attività didattica e di ricerca. In caso di valutazione negativa, il dottorando non viene ammesso alle procedure di conseguimento titolo; il dottorando è, altresì, escluso dal corso con provvedimento del Rettore, su proposta del Collegio competente.
3. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti al Politecnico e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
4. Almeno 90 giorni prima della conclusione del percorso dottorale, l'Ufficio competente trasmette ai dottorandi interessati e ai Coordinatori il documento contenente le scadenze amministrative e le procedure per l'ammissione all'esame finale e per lo svolgimento dello stesso.
5. La discussione si svolge pubblicamente, entro il novantesimo giorno successivo alla fine del corso, innanzi alla Commissione Finale, nominata con le modalità stabilite nel successivo [art. 17](#) nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
6. Al termine della discussione, la Commissione Finale esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

7. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, il Politecnico deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del Collegio, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
8. Il Politecnico garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità delle tesi attraverso l'inserimento nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto.
9. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (Diploma Supplement).

Art. 17 — Commissione Finale

1. La Commissione Finale è composta per almeno due terzi da Soggetti non appartenenti al Politecnico e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai Soggetti partecipanti al dottorato. In ogni caso la Commissione Finale è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. La Commissione Finale è nominata con Decreto del Rettore, rispettando, ove possibile, l'equilibrio di genere.
2. Nel caso di corsi istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione Finale è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Art. 18 - Convenzioni per l'internazionalizzazione del dottorato

1. Il Politecnico stipula accordi con Università e/o enti stranieri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistente nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente del Politecnico e di un docente dell'Università estera partecipante. Le proposte di co-tutela devono essere redatte sulla base di apposito format approvato dal Senato Accademico e sono approvate dal Collegio del corso.
2. Gli accordi di co-tutela devono prevedere la durata del soggiorno all'estero, presso l'Università partner, nella misura minima di 12 mesi e massima di 18 mesi.
3. I dottorandi in co-tutela, sia in entrata che in uscita, devono risultare iscritti al Politecnico per tutti gli anni di durata del corso. Per il periodo di ricerca all'estero saranno comunque tenuti al pagamento delle tasse previste per legge.
4. Ai dottorandi in co-tutela in entrata si applicano le disposizioni dell'[art. 11](#) del presente Regolamento, per quanto compatibili.
5. In virtù dell'accordo di co-tutela può essere previsto il rilascio del doppio titolo.
6. Il Politecnico promuove il conseguimento dell'attestazione aggiuntiva di *Doctor Europaeus*. Il label di *Doctor Europaeus* è rilasciato dall'Ateneo, su proposta del Collegio, qualora sussistano le condizioni stabilite dalla Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei Paesi dell'Unione Europea e recepite dalla European University Association (EUA). La dicitura *Doctor Europaeus* è apposta sul diploma di dottorato.

Art. 19 — Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione. Sono pertanto abrogate le disposizioni di cui al D.M. 45/2013 e al D.R. n. 286/2013.
2. Le disposizioni del presente Regolamento da cui derivano maggiori oneri a carico del Bilancio di Ateneo, si applicano con riferimento ai corsi attivati a far tempo dal XXXVIII ciclo.